



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente



REGIONE DEL VENETO

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI GAS TECNICI, MISCELE E CONNESSI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

INDICE

ART. 1 OGGETTO	3
ART. 2 REFERENTE CONTRATTUALE E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE	3
ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE	3
3.1 - Quantità, caratteristiche qualitative e stato fisico dei gas	3
3.2 - Caratteristiche tecniche miscele standard	4
3.3 - Qualità' dei prodotti liquidi e gassosi	5
3.4 - Servizio di riordino gas, movimentazione e allacciamento bombole	5
3.5 - Controlli quali-quantitativi	5
ART. 4 CONTENITORI	6
ART. 5 CONSEGNA	7
5.1 - Sedi di consegna	7
5.2 - Termini e modalità di consegna	8
ART. 6 CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO	8
ART. 7 SERVIZI DI MANUTENZIONE	8
7.1 - Manutenzione ordinaria programmata full - risk	8
7.2 – Manutenzione correttiva straordinaria full - risk	9
ART. 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA	10
ART. 9 PENALI	11
ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
Scheda “Fabbisogni” (Allegato 1)	

ART. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato tecnico disciplina la fornitura di gas tecnici, miscele e i connessi servizi di manutenzione delle reti e degli impianti di distribuzione, come di seguito descritto:

- fornitura di gas compressi e liquefatti comprensivi dei relativi contenitori, occorrenti ai Laboratori e ai Dipartimenti Provinciali dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), secondo le specifiche tecniche e quantità indicate nella scheda “Fabbisogni” (Allegato 1);
- riempimento di dewar per azoto liquido da 60 – 110 litri;
- fornitura di n. 20 bombole di volume inferiore o uguale a 5 litri;
- attività di collaudo di bombole di proprietà di ARPAV (indicativamente n. 20 collaudi);
- servizio di riordino gas, movimentazione, sostituzione e allacciamento bombole e pacchi bombole. Tale servizio sarà gestito e calibrato direttamente dal Fornitore in considerazione del consumo annuo stimato e delle diverse esigenze dei Laboratori;
- servizi di manutenzione ordinaria programmata e correttiva straordinaria degli impianti di stoccaggio e delle reti di distribuzione dei gas situati presso le sedi dei Laboratori ARPAV di Venezia-Mestre, Treviso e Verona, costituiti da impianti di decompressione primari localizzati nei box bombole o comunque nell’area di stoccaggio dei recipienti di gas dove stazionano le bombole piene e vuote, dei sistemi di monitoraggio esaurimento bombole, delle reti di distribuzione fino ai sistemi di riduzione di 2° stadio posti all’interno dei locali laboratorio di utilizzo (comprensivo delle valvole di intercettazione) e dei serbatoi-erogatori per i prodotti liquefatti.

ART. 2 – REFERENTE CONTRATTUALE E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE

1. Il Fornitore dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente tecnicamente qualificato che sarà responsabile dell’esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con ARPAV.

Il predetto referente dovrà essere rintracciabile tutti i giorni lavorativi dalle ore 08:00 alle ore 18:00 al recapito telefonico fornito.

Dovrà inoltre essere indicato un numero di emergenza per richieste straordinarie di interventi al di fuori dell’orario di servizio.

2. ARPAV, prima della stipula del contratto, nominerà un Direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC) che provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE

3.1 – Quantità, caratteristiche qualitative e stato fisico dei gas

1. I prodotti offerti dovranno rispondere, oltre che ai requisiti e alle caratteristiche minime specificati nella scheda “Fabbisogni” (Allegato 1), alle seguenti specifiche di carattere generale:

- essere prodotti da ditta certificata UNI EN ISO 9001/2015;
- essere già in commercio al momento della formulazione dell’offerta,
- essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, all’importazione ed all’immissione in commercio;
- le bombole ed i contenitori debbono rispondere alle norme e specifiche tecniche in materia di sicurezza e, all’atto della consegna, devono essere in perfette condizioni, conformi alla normativa vigente e compatibili con il prodotto contenuto;

- i gas devono rispondere ai requisiti di purezza e qualità previsti riportati in Allegato “1”,
- per i gas tecnici devono essere messi a disposizione i certificati di purezza. Per le miscele speciali devono essere messi a disposizione i certificati di analisi con riferibilità a standard internazionali;
- l'indicazione di eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione e le modalità di utilizzo devono essere chiaramente leggibili;
- la presenza sul contenitore della data di validità/collaudo.

2. Le quantità e tipologie specificate nella scheda “Fabbisogni” (Allegato “1”) sono indicate per fabbisogni annuali, stimate sulla base dei consumi degli anni precedenti e dovranno ritenersi indicative, essendo le necessità non esattamente prevedibili.

3. Il Fornitore sarà obbligato, durante il periodo di vigenza contrattuale, a fornire - su richiesta di ARPAV - anche i prodotti non compresi nella scheda “Fabbisogni” (Allegato “1”), non identificati perché di consumo saltuario o per esigenze analitiche sopraggiunte, applicando ai prezzi di listino dei nuovi prodotti, vigenti al momento della richiesta, la percentuale di sconto media risultante nell'offerta economica di gara, ridotta del 50%, quale dovuto riconoscimento dell'attività amministrativa aggiuntiva a carico del Fornitore. Tali prodotti dovranno essere espressamente approvati da ARPAV e avranno prezzi unitari che rimarranno bloccati per tutta la durata del contratto.

4. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto, a fornire prodotti con medesimo grado di purezza e qualità indicati nella scheda “Fabbisogni” (Allegato “1”). Prodotti con diversi gradi di purezza/qualità devono preventivamente essere accettati da ARPAV, cui dovrà essere inviata la documentazione tecnica necessaria a verificare la natura dei prodotti sostitutivi offerti.

5. Il Fornitore, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della gara, dovrà inoltre fornire, anche in formato cartaceo o elettronico, tutte le schede di sicurezza relative ai prodotti oggetto della fornitura.

Si precisa che le schede di sicurezza sopra menzionate e le etichettature dovranno essere redatte secondo il Regolamento (CE) 1907 del 2006 del Parlamento Europeo del Consiglio del 18 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento REACH) ed in conformità con il Regolamento (CE) 1272 del 2008 del Parlamento Europeo del Consiglio del 16 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni (REGOLAMENTO REACH).

6. Viene fatta salva in capo ad ARPAV la facoltà di modificare anche parzialmente (es. sospensione fornitura per inutilizzo di un tipo di gas) i contenuti e/o l'entità della fornitura oggetto del presente Capitolato ovvero di recedere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, dal medesimo contratto ove ciò si rendesse necessario a seguito di riorganizzazione e/o di contenimento della spesa disposte a livello aziendale e/o regionale e/o nazionale.

3.2 - Caratteristiche tecniche miscele standard

1. Per quanto riguarda le miscele, il Fornitore deve garantire che siano prodotte da un laboratorio accreditato ACCREDIA, secondo la norma UNI EN ISO 17025 O ISO GUIDE 34:2009.

In particolare, si richiede che:

- a. siano conformi alle specifiche di preparazione della Norma UNI EN ISO 6142-1:2015 Gas analysis – Preparation of calibration gas mixtures -- Gravimetric method e forniscano una tolleranza minima di analisi dell'1% e di preparazione del 10%;
- b. siano preparate in bombole di proprietà del fornitore per garantire il controllo sul processo di preparazione (trattamento, bonifica e riempimento bombola e stabilità);
- c. siano corredate dei certificati di analisi attestanti la purezza dei singoli componenti nonché le percentuali di composizione delle miscele stesse;

- d. che le miscele identificate nella scheda prodotti con l'acronimo LAT/CRM siano corredate alla consegna del certificato attestante l'accreditamento del laboratorio per la tipologia della miscela richiesta secondo la norma UNI CEI EN ISO 17034:2017 "Requisiti generali per la competenza dei produttori di materiali di riferimento", e siano conformi alla ISO GUIDE 34:2009;
- e. che le concentrazioni siano riferite alle condizioni standard di 1013 mbar e 0°C o vengano riportate nel certificato, se riferite ad altra pressione e temperatura.

3.3 - Qualità' dei prodotti liquidi e gassosi

1. I gas tecnici richiesti, siano essi allo stato gassoso o liquido, dovranno rispondere ai requisiti di titolo di purezza espresso in % di volume indicati nella scheda "Fabbisogni" (Allegato 1).

2. Le analisi di titolo di purezza dei gas richiesti devono essere eseguite con i metodi e le apparecchiature richieste dalle monografie tecniche di carattere generale e specifiche che la normativa vigente prevede per la materia.

3. Per tutti i gas tecnici dovrà essere assicurata l'etichettatura dei recipienti (etichetta indicante il nome del gas, nome del fornitore e del riempitore, numero di lotto, officina di produzione) secondo quanto previsto dall'attuale normativa vigente (accordo norme A.D.R.). Qualora il Fornitore non fosse produttore di uno o più gas oggetto della presente gara dovrà presentare una dichiarazione, redatta secondo la normativa vigente in materia di autocertificazione, contenente la ragione sociale del produttore primario da cui è stata prelevata la fornitura in esame, accompagnata dall'indicazione del numero del lotto e della data di prelievo. Tale dichiarazione deve essere corredata da una certificazione rilasciata direttamente dal produttore primario, recante:

- data e numero dell'autorizzazione alla produzione di gas tecnici;
- dati del responsabile tecnico della centrale;
- dati dell'operatore che ha eseguito l'analisi chimica;
- numero del lotto e data della fornitura;
- miscele LAT.

3.4 – Servizio di riordino gas, movimentazione e allacciamento bombole

1. La fornitura dei gas sarà gestita direttamente dal Fornitore, che curerà la movimentazione e l'allaccio delle bombole agli impianti di erogazione fino ai punti di utilizzo.

La gestione e il riordino dei prodotti devono essere impostati in modo tale da consentire ai laboratori di disporre delle quantità di gas necessarie al processo produttivo degli stessi.

2. Il Fornitore è responsabile della gestione delle centrali di stoccaggio, provvedendo a visite di controllo, alla verifica, alla sostituzione dei gas esauriti, nonché al mantenimento delle scorte minime necessarie.

3. I prodotti dovranno essere consegnati negli impianti di stoccaggio dei singoli laboratori dell'Agenzia presso le sedi indicate nel successivo art. 5.1. Gli eventuali impianti necessari allo stoccaggio e all'evaporazione dei gas e così pure le bombole, i serbatoi e gli accessori, dovranno essere forniti per tutta la vigenza contrattuale, senza costi aggiuntivi per ARPAV.

3.5 - Controlli quali-quantitativi

1. Il controllo quantitativo dei prodotti viene effettuato all'atto della consegna, se presente il personale incaricato da ARPAV o, in mancanza, entro le 24 ore successive.

La quantità è esclusivamente quella accertata da ARPAV e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Agli effetti del controllo quantitativo, la firma apposta per ricevuta

dal personale di ARPAV al momento della consegna non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni derivanti dall'utilizzo del gas o della miscela.

2.ARPAV si riserva la facoltà di effettuare il controllo della qualità dei prodotti forniti, in qualsiasi momento, onde verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate nella scheda "Fabbisogni" (Allegato 1).

3.Nel caso in cui i gas tecnici di cui all'art. 5.2 comma 1 risultino non conformi, ARPAV contesta a mezzo PEC al Fornitore la non conformità, con richiesta di sostituire il prodotto non conforme con prodotto conforme entro le successive 24 ore. Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione entro il termine, si applicherà l'art. 19 "Penali" del contratto, che prevede una penale per inadempimento pari a € 3.000,00, fermo restando il diritto di ARPAV di richiedere il risarcimento di tutti gli ulteriori danni, diretti e indiretti.

4.Nel caso in cui la non conformità riguardi la fornitura dei gas tecnici di cui all'art. 5.2 comma 2, richiesti cioè in confezionamenti diversi da quelli indicati nella scheda "Fabbisogni" (Allegato 1), ARPAV contesta a mezzo PEC al Fornitore la non conformità, con richiesta di sostituire il prodotto non conforme con prodotto conforme entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla contestazione.

5.Nel caso in cui la non conformità riguardi la fornitura di miscele standard e certificate di cui all'art. 5.2 comma 3, ARPAV contesta a mezzo PEC al Fornitore la non conformità, con richiesta di sostituire il prodotto non conforme con prodotto conforme nei termini indicati nella scheda "Fabbisogni" (Allegato 1).

6.Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione nei termini di cui ai precedenti commi 4 e 5, si applica l'art. 9 "Penali", comma 1 lett. a) e b), fermo restando il diritto di ARPAV di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti, in particolare con riguardo ai danni arrecati alla propria strumentazione e a tutte le spese sostenute.

ART. 4 - CONTENITORI

1.Il Fornitore dovrà, per tutta la durata del contratto, fornire un congruo numero di bombole di sua proprietà per assicurare la fornitura di diverse tipologie di gas. Le bombole rimarranno di proprietà del Fornitore, che assumerà a proprio carico le spese di qualsiasi natura relativamente alla loro messa a norma e utilizzo ivi comprese quelle per la manutenzione e la verifica di conformità della fornitura. Le stesse saranno ritirate dal Fornitore alla scadenza contrattuale nelle stesse condizioni in essere all'atto della consegna, tenuto conto del normale deterioramento dovuto al corretto uso. I prodotti gassosi dovranno essere forniti in pacchi bombole, bombole, Dewar o altro specifico contenitore secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia.

2.Le bombole, che dovranno presentare l'ogiva dipinta del colore distintivo dei gas contenuti, secondo la normativa vigente, devono avere:

a) punzonato:

- natura del gas
- pressione max di esercizio; pressione di collaudo
- data collaudo iniziale e dell'ultimo collaudo
- tara della bombola
- nome a marchio del fabbricante
- numero di serie
- capacità della bombola
- nome a marchio del proprietario

b) stampigliato (in etichetta):

- natura del gas e purezza
- nome del gas e tipo di purezza
- simbolo rappresentativo del tipo di pericolo secondo ADR (combustibile,

- comburente, tossico)
- sigla commerciale
- composizione qualitativa della miscela.

3. Il Fornitore dovrà porre il massimo scrupolo per assicurare che la continuità di erogazione dei gas alle utenze non sia compromessa a causa del compimento delle operazioni tecniche di sostituzione dei contenitori mobili e fissi esistenti appartenenti al fornitore cessato.

ART. 5 – CONSEGNA

5.1 – Sedi di consegna

1. Le consegne dei prodotti e i servizi di manutenzione dovranno essere eseguiti a cura, rischio e spese del Fornitore, presso ciascuna sede di seguito elencata, in orario compreso tra le 8:00 e le 13:00, dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi, salvo diversi accordi con le relative unità ordinanti.

Strutture	Indirizzo	Frequenza consegne	Servizi di manutenzione
Dipartimento Provinciale di Padova	Via Ospedale Civile 24	su richiesta (indicativamente tre/quattro volte all'anno)	No
Laboratorio e Dipartimento Provinciale di Treviso	Via Santa Barbara, 5/a	Bisettimanale	Si
Laboratorio e Dipartimento Provinciale di Venezia	Via Lissa, 6 (Venezia Mestre)	Bisettimanale	Si
Laboratorio e Dipartimento Provinciale di Verona	Via A. Dominutti, 8	Bisettimanale	Si
Dipartimento Provinciale di Vicenza	Via Zamenhof, 353	su richiesta (indicativamente tre/quattro volte all'anno)	No
Dipartimento Provinciale di Belluno	Via F. Tomea, 5	Settimanale	No
Dipartimento Provinciale di Rovigo	Viale della Pace, 73	su richiesta (indicativamente una/due volte all'anno)	No

2. Le consegne dei prodotti si intendono comprensive delle attività di trasporto, distribuzione, consegna e ritiro dei contenitori e delle bombole alle "rampe di utilizzo". Tutte le operazioni sono da intendersi a carico del Fornitore escludendo qualsiasi attività ausiliaria manuale da parte degli operatori di ARPAV.

5.2 Termini e modalità di consegna

1. Il Fornitore deve garantire la continuità nell'erogazione dei gas tecnici alle utenze. In caso di interruzione, ARPAV lo segnala tempestivamente a mezzo PEC al Fornitore, che ha l'obbligo di garantire l'erogazione entro le successive 24 ore. In mancanza, si applicherà l'art. 19 "Penali" del contratto, che prevede una penale per inadempimento pari a € 3.000,00, fermo restando il diritto di ARPAV di richiedere il risarcimento di tutti gli ulteriori danni, diretti e indiretti, derivanti dall'interruzione suddetta.

2. Per la fornitura di gas tecnici richiesti in confezionamenti diversi da quelli indicati nella scheda "Fabbisogni" (Allegato 1), i termini di consegna sono stabiliti in dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento dell'ordine. In caso di mancato rispetto del termine, si applica l'art. 9, comma 1, lett. a).

3. Per la fornitura di miscele standard e certificate, i termini di consegna sono indicati nella scheda "Fabbisogni" (Allegato 1). In caso di mancato rispetto del termine, si applica l'art. 9, comma 1, lett. b).

4. Il Fornitore potrà concordare preventivamente con il DEC un numero periodico di consegne di miscele appartenenti allo stesso lotto di produzione la cui consegna sarà programmata in relazione alle esigenze dell'attività.

5. Per ciascun intervento di consegna il Fornitore è tenuto ad attestare le operazioni effettuate mediante compilazione di specifica modulistica, consegnata in duplice copia, che deve riportare almeno le seguenti indicazioni:

- la denominazione del laboratorio di consegna;
- la tipologia delle bombole/pacchi consegnati;
- la purezza dei gas e delle miscele certificate consegnate;
- il numero di bombole/pacchi consegnati;
- il numero di bombole/pacchi ritirati;
- l'eventuale allaccio effettuato;
- data e firma dell'operatore;
- firma del personale ARPAV.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO

I mezzi di trasporto da utilizzarsi per le prestazioni contrattuali, dovranno rispettare le previsioni di cui al D.L. n. 121 del 12 settembre 2023 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale", convertito con modificazioni dalla L. n. 155 del 6 novembre 2023.

ART. 7 – SERVIZI DI MANUTENZIONE

Al Fornitore, sono richieste anche le seguenti attività necessarie a garantire il corretto funzionamento delle reti di distribuzione dei gas presenti nei laboratori di Treviso, Venezia Mestre e Verona indicate nell'art. 5.1:

1. manutenzione ordinaria programmata full - risk, descritta nel successivo par. 7.1;
2. manutenzione correttiva straordinaria full - risk, descritta nel successivo par. 7.2.

7.1 - Manutenzione ordinaria programmata full-risk

1. La manutenzione ordinaria ha lo scopo di verificare e assicurare il mantenimento e la piena funzionalità, a norma di sicurezza, dell'intera rete di erogazione dei gas per ciascuna sede di Laboratorio.

Nello specifico:

- le visite dovranno avere cadenza semestrale, secondo il calendario preventivamente concordato con il DEC;
- le eventuali spese, ivi comprese le parti di ricambio e i materiali di consumo utilizzati

- durante l'intervento, sono incluse nel canone;
 - le visite dovranno essere eseguite in osservanza della normativa specifica e/o alle Norme di Buona Tecnica.
2. Il servizio dovrà necessariamente comprendere la verifica:
- dei punti di decompressione della rete di distribuzione;
 - dei punti di utilizzo;
 - di tutte le regolazioni necessarie al mantenimento delle caratteristiche ottimali di funzionamento della rete di distribuzione; nel dettaglio: serpentina, rampa, riduttore di primo e secondo stadio, tubazione e relative saldature, riduttore di secondo stadio (o punto di utilizzo finale).

7.2– Manutenzione correttiva straordinaria full-risk

1. Per interventi manutentivi correttivi straordinari full-risk si intendono le attività di manutenzione correttiva delle reti e degli impianti di distribuzione dei gas.
2. Detti interventi sono compresi nel canone offerto in sede di gara comprensivo delle spese di trasporto, diritto di chiamata e di tutte le parti di ricambio e materiali di consumo utilizzabili per il ripristino.
3. Gli interventi di manutenzione correttiva potranno essere segnalati dal Fornitore o richiesti da ARPAV.
4. Il Fornitore è tenuto ad intervenire per l'individuazione del guasto ed il conseguente ripristino della funzionalità entro 72 ore dalla richiesta di intervento, che sarà trasmessa tramite e-mail al Referente contrattuale, ovvero dalla segnalazione del Fornitore riportata nella specifica modulistica di cui all'art. 5.2 co. 5 o nel Quaderno di intervento di cui al presente articolo.
5. La chiusura dell'intervento avverrà solo a seguito del ripristino delle funzionalità.
6. In mancanza di ripristino della funzionalità entro il termine indicato nel precedente comma 4, si applica l'art. 9, co.1 lett. d).

Interventi extra canone

Per interventi extra canone si intendono gli interventi di adeguamento alle reti. In caso di richiesta da parte di ARPAV, il Fornitore dovrà trasmettere, entro le 72 ore successive, un preventivo di spesa calcolato sulla base del prezzo unitario offerto in sede di gara per un intervento di una giornata di n. 4 ore di un tecnico specializzato comprensivo delle spese di trasferta e diritto di chiamata, e del costo dei materiali necessari all'adeguamento. Il Fornitore sarà autorizzato ad intervenire solo previa approvazione del preventivo da parte del DEC.

Tipologia di intervento e procedure

Al termine di ogni intervento, di manutenzione ordinaria o straordinaria, il Fornitore dovrà rilasciare un rapporto sull'attività svolta, da registrare nel "Quaderno d'intervento" previsto per ciascuna sede ARPAV interessata, con l'indicazione delle parti di ricambio sostituite, le operazioni di manutenzione e gli interventi straordinari eseguiti, qualsiasi operazione, anche se di solo controllo, indicando la data e il tipo d'intervento effettuato. Ogni rapporto dovrà essere firmato da entrambe le parti.

Il "Quaderno di intervento" dovrà essere disponibile presso il laboratorio e dovrà essere consegnato al Responsabile del Laboratorio o a persona da lui delegata, debitamente aggiornato, a conclusione di ogni intervento manutentivo.

I materiali o parti di ricambio dovranno essere conformi alle vigenti normative di legge e compatibili con gli elementi già installati sulla impiantistica esistente e con la destinazione d'uso delle apparecchiature, con particolare raccomandazione relativamente al materiale delle guarnizioni compatibili con i gas.

Il Fornitore deve, inoltre, consegnare semestralmente al DEC l'elenco delle parti di ricambio sostituite durante gli interventi tecnici di manutenzione, con i relativi prezzi.

Il Fornitore si impegna, alla stipula del contratto, a fornire un elenco dei nominativi del personale che effettuerà la manutenzione, completo delle certificazioni di abilitazione per lo svolgimento di tale funzione.

ART. 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

1. Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e sue successive modifiche ed integrazioni. Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di dispositivi di protezione (DPI) atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi ivi presenti.

2. Il Fornitore in particolare dovrà:

- a) effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, riferita all'attività che l'appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge;
- b) effettuare l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) rispettare regolamenti e disposizioni interni portati a sua conoscenza dall'Agenzia appaltante;
- d) impiegare personale, dispositivi e attrezzature idonei;
- e) assicurarsi che ciascun lavoratore incaricato per l'uso delle attrezzature e della strumentazione abbia ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati al fine di garantire la sicurezza propria e quella di terzi;
- f) dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso (se richiesto), esigerne il corretto impiego;
- g) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
- h) predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- i) fornire al DEC tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo nell'esecuzione del servizio/fornitura per i Dipendenti di Arpav e per terzi;
- j) disporre che il personale dipendente della propria ditta o di eventuali ditte subappaltatrici sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ex art. 26, comma 8 del DLgs 81/2008);
- k) seguire le indicazioni che saranno riportate nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) redatto dalla centrale di committenza, relativamente alle ipotesi dei rischi da interferenze con le relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi;

l) imporre al proprio personale il rispetto delle norme anti Covid così come indicato nel DUVRI.

3. Il Fornitore dovrà fornire ad ARPAV le seguenti informazioni e dichiarazioni per l'attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento nell'appalto (può essere fornita anche un'unica relazione che tratti ogni punto seguente):

- a) Nominativo del soggetto che ha la qualifica di datore di lavoro e suoi recapiti;
- b) Nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi e recapiti;
- c) Nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e recapiti;
- d) Nominativo/i del Preposto/i per l'esecuzione del presente appalto e suoi recapiti;
- e) Relazione sintetica e schematica delle attività che l'appaltatore intende compiere all'interno delle stazioni di ARPAV presso la quale è eseguito l'appalto, con l'indicazione degli eventuali rischi per la salute e Sicurezza sul lavoro propri e quelli che possono interferire con terzi, comprensiva dell'elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di Sicurezza in materia;
- f) Relazione in merito agli eventuali sub appaltatori di cui si avvale la ditta per l'attuazione dell'appalto i quali, a loro volta dovranno fornire all'ARPAV, tutta la documentazione richiesta nel presente documento;
- g) Dichiarazione del Fornitore che si impegna a rendere edotto il proprio personale sui rischi dovuti all'attività svolta dall'azienda nei locali oggetto dell'appalto;
- h) Dichiarazione del Fornitore che si impegna a collaborare e a coordinarsi con ARPAV presso la quale si svolge l'appalto e con gli eventuali altri appaltatori per l'eliminazione dei pericoli dovuti alle interferenze delle varie attività;
- i) Dichiarazione del Fornitore che si impegna a garantire la salute e Sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro dell'Azienda presso la quale è eseguito l'appalto, applicando quanto stabilito dalla normativa vigente;
- j) Altre informazioni che il Fornitore ritiene utile fornire.

4. Prima della stipula del contratto il Fornitore dovrà prendere contatti con il Responsabile dell'Ufficio SPP per l'esecuzione del contratto al fine di incontrarsi per perfezionare la parte integrativa del DUVRI ricognitivo redatto dalla centrale di committenza e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione. Il DUVRI firmato per accettazione da parte dell'appaltatore integrerà gli atti contrattuali.

5. Nell'ipotesi che il Fornitore sia un'ATI e/o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) ATI e/o consorzio.

6. In caso di subappalto, il Fornitore (che si avvale del subappaltatore) ha l'onere di collaborare e coordinarsi con ARPAV, per dare l'informazione al subappaltatore dei rischi negli ambienti presso i quali si svolgerà l'appalto stesso e deve produrre tutta la documentazione di cui ai punti della sezione relativa del DUVRI ricognitivo concernente il subappaltatore.

7. La valutazione preliminare sui rischi da interferenza effettuata dall'Ufficio SPP è riassunta nell'All.to "A", dal quale risulta che i relativi costi sono pari a € 0,00(zero).

ART. 9 – PENALI

1. Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, derivante da cause al medesimo imputabili (escluse, quindi, cause di forza maggiore o cause dipendenti da ARPAV), comporta l'applicazione delle penali di seguito descritte:

- a) nel caso di mancato rispetto del termine di consegna previsto sub art. 5.2, comma 2, con riferimento ai gas tecnici richiesti in confezionamenti diversi da quelli indicati nella scheda "Fabbisogni" (Allegato 1), oppure nel caso di mancato rispetto del

termine previsto sub art. 3.5 comma 4 per la sostituzione del prodotto non conforme, verrà applicata una penale pari al 20 per cento dell'importo dei prodotti non consegnati/non conformi, indicato nell'ordinativo di fornitura, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 5 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, ARPAV si riserva la facoltà di rivolgersi ad altra ditta con addebito delle spese al Fornitore;

- b) nel caso di mancato rispetto del termine di consegna previsto sub art. 5.2, comma 3, con riferimento alle miscele standard e certificate, oppure nel caso di mancato rispetto del termine previsto sub art. 3.5 comma 5 per la sostituzione del prodotto non conforme, verrà applicata una penale pari al 5 per cento dell'importo dei prodotti non consegnati/non conformi, indicato nell'ordinativo di fornitura, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, ARPAV si riserva la facoltà di rivolgersi di rivolgersi ad altra ditta con addebito delle spese al Fornitore;
- c) nel caso di mancato rispetto del termine delle visite indicato nel calendario concordato con il DEC previsto sub art. 7.1, comma 1, verrà applicata una penale pari a € 174,00 al giorno.
- d) nel caso di mancato rispetto del termine previsto sub art. 7.2, comma 4 per l'individuazione del guasto ed il ripristino della funzionalità, verrà applicata una penale pari a € 580,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 5 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, ARPAV si riserva la facoltà di rivolgersi ad altra ditta con addebito al Fornitore di tutte le spese sostenute.

2. Il RUP contesterà a mezzo PEC al Fornitore gli eventuali inadempimenti contrattuali che potrebbero dare luogo all'applicazione delle penali. Il Fornitore, entro 5 gg. naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, potrà formalizzare le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora dette deduzioni siano ritenute, ad insindacabile giudizio di ARPAV, infondate e inaccoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate, senza più alcuna ulteriore comunicazione, le penali come sopra specificate.

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

4. ARPAV potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ARPAV a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. In ogni caso, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, l'ammontare delle penali comunque inflitte non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, oltre il quale si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 10- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARPAV tutela la riservatezza dei dati personali (di seguito dati) e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), in relazione ai dati riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, ARPAV informa di quanto segue:

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è ARPAV, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore, il Direttore Generale, con sede legale in via Ospedale Civile n. 24 a Padova, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica aa@arpa.veneto.it

2. DPO

Il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione Dati (RPD) di ARPAV, al quale è possibile rivolgersi per gli aspetti inerenti il trattamento dei propri dati, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@arpa.veneto.it.

3. Finalità del trattamento dei dati

I dati sono raccolti per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'affidatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto e degli adempimenti connessi.

4. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, quale è la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e, GDPR);

2. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, (art. 6 par. 1 lett. b, GDPR);

3. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c, GDPR), quali, a titolo esemplificativo, adempimento di obblighi di legge, regolamento, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa, trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'art. 10 GDPR, per l'adempimento degli obblighi di legge e, in particolare, degli artt. 94 e 95 D.lgs. 36/2023 per la verifica di eventuali cause di esclusione dell'operatore economico.

5. Dati oggetto di trattamento

Dati di persone fisiche oggetto di trattamento sono: - Dati anagrafici e di contatto, quali a titolo esemplificativo, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identità, - Dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

6. Modalità di trattamenti

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. E' svolto dal Titolare e dai soggetti che agiscono sulla base di sue specifiche istruzioni, in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR e dall'articolo 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati dal Titolare Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR, che svolgono attività strumentali o accessorie.

I dati sono raccolti di norma presso l'interessato e il loro trattamento è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato.

7. Comunicazione dei dati

I dati sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai fornitori esterni, nominati, se necessario, Responsabili esterni del trattamento;
- ai soggetti esterni, nominati componenti della Commissione giudicatrice e/o collaudo;
- al Tesoriere di ARPAV per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'affidatario;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato, nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

8. Periodo di conservazione dei dati

ARPAV conserva i dati dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di ARPAV;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

I dati che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro.

9. Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati;
- diritto alla rettifica;
- diritto alla cancellazione;
- diritto di limitazione del trattamento;
- diritto di opposizione.

L'interessato può esercitare questi diritti, inviando una richiesta alla mail: protocollo@arpa.veneto.it o alla PEC: protocollo@pec.arpav.it.

Nel caso in cui venga esercitato uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere del Titolare verificare che l'interessato sia legittimato ad esercitarlo e fornire riscontro, di regola, entro un mese.

10. Diritto di reclamo

Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo, con sede in Piazza Venezia, 11 – 00186 Roma, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste al link <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>, o, del caso, possono adire alle competenti sedi giudiziarie nei confronti della stessa Autorità di controllo, ex art. 78 del GDPR, e/o nei confronti del Titolare o del Responsabile del Trattamento, ex art. 79 del GDPR.

11. Fonte di provenienza dei dati

I dati sono conferiti dall'interessato. ARPAV può tuttavia acquisire taluni dati anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche

autorità.

12. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è dovuto in base alla vigente normativa ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, l'attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, nonché l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su ARPAV.

13. Trasferimento dei dati

I dati di norma non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che, ove si renda necessario, il Titolare avrà facoltà di trasferire i dati in Paesi Extra UE, a condizione che garantisca che il loro trasferimento avvenga nel rispetto delle garanzie previste dagli artt. 45 e 46 par. 2, lett. c) e d) GDPR.

14. Assenza di processi decisionali automatizzati

ARPAV non gestisce direttamente processi automatizzati, compresa la profilazione di cui all'art. 22, par. 1 e 4, GDPR.